



Trento, 3 luglio 2023
NL/lb

Egregio Signor
arch. Lorenzo Ossanna
Assessore agli Enti locali della
Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige/Sudtirolo

interoperabilità PITRE

Egregio Signor
dott. Andreas Schatzer
Presidente del
Consiglio dei comuni
della Provincia di Bolzano

gvcc@legalmail.it

E, p.c.

Gent.ma Signora
dott.ssa Loretta Zanon
Dirigente Ripartizione II,
Affari istituzionali, competenze
Ordinamentali e previdenza
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

interoperabilità PITRE

OGGETTO: proposta di modifica della legge regionale in materia di personale

Facendo seguito al parere del Consiglio delle Autonomie Locali di data 21/06/2023 relativo al DDL di assestamento regionale e all'incontro avvenuto in data 28/06/2023, inviamo di seguito una nostra proposta di modifica della legislazione regionale in materia di pubblico impiego, con l'obiettivo di coordinare le norme di legge con le novità che verranno introdotte in occasione della riforma ordinamento professionale per i dipendenti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, attualmente in fase di negoziazione.


Le modifiche proposte, relative all'ambito delle progressioni verticali, sono finalizzate ad introdurre la procedura comparativa, già prevista a livello nazionale e provinciale (art. 52 co. 1-bis D.Lgs. 165/2001; art. 37 L.P. 7/1997) e la procedura valutativa da utilizzare in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e a regime per le progressioni all'interno della stessa categoria.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

L.R. 2/2018

Art. 96 (Mobilità verticale)

1. Salvo i profili professionali per l'accesso ai quali sono richieste specifiche professionalità, nei singoli profili professionali è indicata l'anzianità di servizio necessaria per la mobilità verticale.





2. La mobilità verticale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive previste dal regolamento organico, sostituendosi il titolo di studio richiesto con una specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede.
3. In difetto del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione alle procedure concorsuali o selettive ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.
4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 97 della costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.
5. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni **economiche** all'interno della stessa **area o categoria**, da effettuarsi mediante le procedure **selettive, comparative o valutative**, con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.
6. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.

L.R. 7/2021

Art. 6 (Progressioni verticali negli enti locali)

1. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra **le aree, le categorie o fra qualifiche diverse** possono avvenire tramite **concorso pubblico con riserva di posti, concorso interno o procedura comparativa**, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 96 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

1-bis. La procedura comparativa di cui al comma 1 è disciplinata nel rispetto dei criteri della valutazione della prestazione, dell'esperienza professionale e del merito. Con regolamento, i comuni danno attuazione al presente comma.

1-ter. Per i comuni della Provincia di Trento, in occasione della revisione degli ordinamenti professionali operata successivamente all'entrata in vigore del presente comma, gli accordi sindacali possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione provinciale vigente.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali Saluti.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

Il Presidente
dott. Paride Giannotta

